



Provincia di Frosinone

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2016-2018

(art. 10 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013)

1. Con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la Provincia di Frosinone intende dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
2. Il programma triennale per l'integrità e la trasparenza è lo strumento per garantire l'attuazione della nuova nozione di trasparenza introdotta nell'ordinamento dall'articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009, secondo cui la trasparenza *“è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.m), della Costituzione”*.
3. Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.) e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n. 241 del 1990.
4. L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell'open government di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” (articolo 11, comma 1, del decreto).
5. Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.
6. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione

aperta, al servizio del cittadino.

7. Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Art. 13 **Normativa e Riferimenti**

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

1. Il D.Lgs 150/2009 che all'art. 11 definisce la trasparenza come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.
2. Il Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni.
3. Il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, ad oggetto: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
4. Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo per altro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.
5. La Delibera n.105/2010 della CIVIT, *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza
6. La delibera n. 2/2012 della CIVIT, approvata nella seduta del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto le *“linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;
7. Le linee guida UPI su performance, trasparenza e integrità nelle province italiane del 27 giugno 2011, approvate dalla CIVIT, che mirano a inserire il ciclo della performance in modo coerente nelle attività di programmazione e rendicontazione delle province per misurare l'efficienza e l'efficacia delle soluzioni organizzative e funzionali adottate e rendere

trasparenti le performance conseguite nei confronti degli stakeholder e dei cittadini. Inoltre, definiscono, ancora una volta, i contenuti minimi dei siti istituzionali;

8. La “*Bussola della Trasparenza dei Siti Web*”, iniziativa on-line del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per orientare e monitorare l’attuazione delle linee guida siti web nelle pubbliche amministrazioni; il principale obiettivo dell’iniziativa è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.
9. Da ultimo, la delibera dell’ANAC n. 43 del 20.01.2016 ad oggetto: “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
10. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 421 del 05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 5.08.2008 e n. 11 del 15.01.2010;
11. Il Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 20.03.1997;
12. Il Regolamento dei Controlli Interni della Provincia di Frosinone approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 5 del 20.05.2013

Art. 14

Pubblicazione del programma

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è pubblicato all’interno della apposita sezione “*Amministrazione trasparente*”, che sostituisce la precedente sezione “*Trasparenza, valutazione e merito*”, prevista dall’art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. n. 33/2013, accessibile dalla home page del sito istituzionale www.provincia.fr.it.

Art. 15

Soggetti coinvolti nel programma

La figura del responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale è individuata nel Segretario Generale coerentemente alle indicazioni della delibera CIVIT n. 2/2012 (il capitolo 3 punto b fa riferimento al “*vertice amministrativo dell’amministrazione*”).

Il Programma è aggiornato dal responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013.

Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione, con l’ausilio dell’ufficio controllo di gestione, come indicato dalla deliberazione CIVIT n. 105/2010 e ribadito nella successiva deliberazione n. 2/2012.

Spetta inoltre al Nucleo il monitoraggio periodico sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, e dei controlli interni.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul portale provinciale di dati e documenti, risultano particolarmente coinvolti anche il Servizio Informatica e Statistica.

Tutti i dirigenti di settore sono responsabili della pubblicazione dei dati di rispettiva competenza.

Art. 16

Collegamento con il piano della performance

1. Il Piano della performance è adottato dalla Provincia di Frosinone, definito dall'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come strumento per garantire la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione delle performance.
2. Esso è un documento di programma e di comunicazione, all'interno del quale sono definiti gli elementi fondamentali per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance attesa, cioè il contributo che l'amministrazione, nel suo complesso, ma anche per mezzo delle unità organizzative e degli individui di cui si compone, intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività.
3. L'adozione del documento da parte della Provincia di Frosinone, oltre a consentire l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 150, rappresenta l'occasione per gestire in maniera integrata e coordinata i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.
5. Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati.
6. All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholder i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.
7. L'organizzazione, a seguito dell'individuazione delle macro aree strategiche individua gli obiettivi strategici con particolare riferimento agli outcome intesi come risultato ultimo sul territorio e sulla collettività amministrata e monitora il raggiungimento degli obiettivi stessi attraverso specifici indicatori di performance organizzativa.

Art. 16

Il portale provinciale

1. La Provincia di Frosinone, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo operato affinché il portale provinciale www.provincia.fr.it offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.
2. Le pagine del portale sono realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati e contenuti aperti.

Art. 17
Albo Pretorio on line

1. La L. n. 69/2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1 della legge ha sancito infatti che *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*.

Art. 18
Individuazione dati da pubblicare

1. Assume carattere permanente l'analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale.

2. In particolare, saranno sviluppate le seguenti attività:

a) verifica e aggiornamento dei dati esistenti: a tutti gli operatori è richiesto un particolare impegno nel verificare la correttezza ed il tempestivo aggiornamento dei dati pubblicati;

b) reperimento dei dati mancanti: sulla base del livello di conformità alla normativa rilevato con riferimento alle varie tipologie di dati, si procederà al reperimento dei dati mancanti e saranno approfondite con i settori coinvolti le tempistiche per ciascun adempimento di pubblicazione;

c) approfondimento di aspetti dubbi: saranno applicate le indicazioni fornite dal Segretario - Direttore Generale su alcune tipologie di dati che presentano particolari problematiche;

3. La trasparenza rileva, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'*articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, così come modificato dall'*articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

Art. 19
Comportamento comunicativo uniforme

1. Già da alcuni anni gli uffici provinciali si attengono a regole per l'adozione di un comportamento comunicativo uniforme per trasmettere all'esterno e all'interno un'immagine coordinata dell'Ente sulla base di numerose direttive dell'Amministrazione.

2. L'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo è fondamentale, e consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, processi di semplificazione e di razionalizzazione dei flussi informativi.

3. La Provincia di Frosinone è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale - PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

4. Nell'ottica della dematerializzazione, l'ente ha avviato un graduale processo di estensione dell'utilizzo della Pec per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

5. La Provincia ha approvato nel 1997 un “Regolamento sul diritto all'informazione e all'accesso agli atti amministrativi” con allegato un catalogo degli stessi. Nell'ottica della trasparenza, a seguito di nuove disposizioni normative, di modifiche di alcuni procedimenti in merito ai tempi di conclusione, di assenza nell'attuale catalogo di alcuni procedimenti, risulta necessario revisionare il Regolamento in materia di procedimento. Il progetto di revisione richiede un percorso di analisi interna da parte dei settori provinciali per gli aggiornamenti, alla cui conclusione sarà possibile procedere all'approvazione del Regolamento. La Provincia di Frosinone intende, altresì, approvare un Regolamento per i procedimenti amministrativi in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, che ha apportato ulteriori e significative modifiche alla legge n. 241/1990, in particolare all'art. 2 sui termini di conclusione del procedimento, con la finalità della totale revisione di tutti procedimenti di competenza dei settori approvando le relative tabelle sui procedimenti.

6. La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento della Provincia, consente una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini.

Art. 20

Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Art. 21

Attività 2016 - 2018

- Monitoraggio
- Implementazione portale web
- Aggiornamenti del Programma Trasparenza
- Applicativi interattivi - verifiche e integrazioni

Art. 22

Pubblicazione su internet

1. I testi da pubblicare sul sito web devono pervenire all'Ufficio Comunicazione del Settore Presidenza su supporto informatico sottoscritto dai responsabili del procedimento.

2. La responsabilità del contenuto di tutti i documenti pubblicati e la tempestiva comunicazione di eventuali modifiche è del dirigente competente.

3. Per gli anni 2016-2018 si prevede di completare la pubblicazione dei dati ancora non presenti, o presenti in parte, sul sito e previsti da vari interventi normativi, nonché riepilogati dalla Delibera n. 2/2012 della CIVIT.

Art. 23

Soggetti responsabili della pubblicazione

1. I prospetti, i relativi contenuti ed i Settori responsabili della pubblicazione dei dati sono definiti dal Responsabile per la trasparenza, in relazione alle competenze assegnate alle strutture dell'Ente.

CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Recepimento dinamico modifiche legge n. 190/2012

1. Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge n. 190 del 6.11.2012 ed al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Art. 25

Pubblicazione

1. Il presente Piano è pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività del decreto che lo approva.